



This training session is funded under the 'Rights, Equality and Citizenship Programme 2014-2020' of the European Commission.



Il ruolo del giudice nazionale e la presentazione delle questioni pregiudiziali nell'ambito del diritto di non-discriminazione

Applying EU Anti-discrimination Law
ERA, Scandicci, 2019

Luca Prete

Referendario,
Corte di Giustizia dell'Unione Europea
Guest Professor,
Libera Università di Bruxelles (VUB)

Le opinioni sono espresse a titolo personale

Luca Prete, FI, 2019

Temi della presentazione

1. Introduzione: Corti nazionali e Corte di giustizia UE
2. La protezione giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale: effetto diretto, primato, interpretazione conforme, responsabilità dello Stato
3. La procedura di rinvio pregiudiziale: (i) i principi fondamentali; (ii) l'uso della procedura
4. Conclusioni + Domande & risposte / Bibliografia

I. Introduzione: Corti nazionali e Corte di giustizia UE

- **Corte, Parere 1/09, punti 65-69**
 - Come si evince dall'art. 19, n. 1, TUE, è compito della Corte e degli organi giurisdizionali degli Stati membri assicurare il rispetto di quest'ordinamento giuridico e del sistema giurisdizionale dell'UE. ... spetta agli Stati membri ... garantire, ciascuno sul proprio territorio, l'applicazione e l'osservanza del diritto dell'UE. In tale cornice, **spetta agli organi giurisdizionali nazionali e alla Corte garantire la piena applicazione del diritto dell'UE nell'insieme degli Stati membri, nonché la tutela giurisdizionale dei diritti che i soggetti dell'ordinamento ricavano dal medesimo ...**
 - [I]l giudice nazionale adempie, in collaborazione con la Corte, ad una funzione loro attribuita congiuntamente al fine di garantire il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione dei Trattati
- **Trib., Tetra Pak II (T-51/89), punto 42:** '... [quando applica il diritto UE] ... il giudice nazionale agisce in qualità di giudice comunitario di rito comune.'

3

Il principio dell'autonomia procedurale

- V., es., Unibet (C-432/05), punti 38-43
 - [E'] compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'art. [4(3) UE], garantire la tutela giurisdizionale dei diritti spettanti ai singoli in forza delle norme di diritto UE.
 - [I]n mancanza di una disciplina UE in materia, **spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro designare i giudici competenti e stabilire le modalità procedurali** dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto UE ...
 - A tale riguardo, le modalità procedurali dei ricorsi intesi a garantire la tutela dei diritti spettanti ai singoli in forza del diritto UE non devono essere meno favorevoli di quelle che riguardano ricorsi analoghi di natura interna (**principio di equivalenza**), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti conferiti dall'ordinamento giuridico UE (**principio di effettività**).
- Vedi: C-213/89, *Factortame I*: una Corte Nazionale ha il compito di garantire **provvedimenti provvisori** al fine di salvaguardare i presunti diritti comunitari previsti per gli individui fino a quando non sia disponibile la decisione della Corte di Giustizia europea in merito all'interpretazione del diritto comunitario e, laddove una norma del diritto nazionale neghi tali provvedimenti, la Corte Nazionale ha il compito di mettere da parte suddetta norma.

4

II. La protezione giurisdizionale dinanzi al giudice nazionale

(a) Effetto diretto

■ Sentenza di riferimento: **Van Gend en Loos (26/62)**:

- La possibilità di invocare direttamente, dinanzi ai giudici nazionali, i diritti conferiti dall'ordinamento giuridico UE.
- Non è necessario che lo Stato membro abbia adottato o trasposto la disposizione UE nel suo ordinamento giuridico interno : la Corte Nazionale applicherà direttamente le pertinenti disposizioni comunitarie.
- Per avere effetto diretto, le disposizioni UE devono essere sufficientemente chiare, precise ed avere carattere incondizionato, e non richiedere misure di attuazione.

5

- Disposizioni che possono avere effetto diretto: in primis, le disposizioni dei Trattati, i regolamenti ... e, a determinate condizioni, le direttive:
 - Quando non recepite nel termine e, in linea di principio, solo contro le autorità degli Stati membri (Si v. *Van Duyn* (41/74), *Ratti* (148/78), *Foster* (C-188/89).) [c.d. effetto diretto verticale]
 - In principio, non è riconosciuto il c.d effetto diretto orizzontale [nel contenzioso tra privati] (Si v. *Marshall* (152/84), *Faccini Dori* (C-91/92).)
 - **Sì v. tuttavia** C-555/07, *Kücükdeveci*, C-176/12, *ASM*; C-414/16, *Egenberger*, and C-68/17, *IR* : effetto diretto orizzontale del principio di non discriminazione (in base all'età/religione), che derivano dalle tradizioni comuni degli SSMM o che costituiscono una specifica applicazione del principio generale della parità di trattamento di cui all'art. 21 della Carta, a cui è stata data espressione nella direttiva 2000/78.

6

(b) Primato

- Sentenze di riferimento: **Costa c. ENEL (6/64)**, **Simmenthal (106/77)**:
 - Le disposizioni UE prevalgono sulle disposizioni nazionali.
 - Se una disposizione nazionale è contraria ad una disposizione UE, le autorità dello Stato membro (incluse le corti nazionali) devono applicare la disposizione UE, **disapplicando la norma nazionale contraria**
 - Ciò **non significa** che una Corte Nazionale debba **annullare** la disposizione nazionale (ciò avrebbe effetti di più larga portata → disposizione non più valida per qualsiasi scopo) (vedi C-378/17, *Minister for Justice and Equality and Commissioner of the Garda Síochána*, paras 33-35)
 - Se necessario, una Corte Nazionale deve farlo d'ufficio
 - Indipendentemente se tale disposizione nazionale sia stata adottata prima o dopo la disposizione UE.

7

(c) Interpretazione conforme (o effetto indiretto del diritto UE)

- Sentenze di riferimento: **Von Colson (14/83)**, **Marleasing (C-106/89)**, **Webb (C-32/93)**, **Pfeiffer (C-397/01)**, **Pupino (C-105/03)**
 - Il diritto nazionale deve essere interpretato, per quanto possibile, alla luce del testo e dello scopo delle disposizioni UE in questione (di solito, una direttiva non trasposta o erratamente trasposta), onde conseguire il risultato perseguito da tali disposizioni
 - Limite: non è possibile una interpretazione *contra legem*
 - C-441/14, *DI*, paras 31-34: 'l'esigenza di un'interpretazione conforme include l'obbligo, per i giudici nazionali, di modificare, se del caso, una giurisprudenza consolidata ... Pertanto, il giudice del rinvio non può, nel procedimento principale, validamente ritenere di trovarsi nell'impossibilità di interpretare la disposizione nazionale di cui trattasi conformemente al diritto dell'Unione per il solo fatto di aver costantemente interpretato detta disposizione in un senso che è incompatibile con tale diritto.'

8

(d) Responsabilità dello Stato

- Sentenze di riferimento: **Francovich e Bonifaci (C-6 e 9/90)**, **Brasserie du Pêcheur e Factortame (C-46 e 48/93)**, **Köbler (C-224/01)**
- Gli Stati membri sono responsabili nei confronti dei singoli per violazioni del diritto UE commesse dai loro organi (ivi compresi i tribunali nazionali)
- Condizioni per il risarcimento del danno: (i) la disposizione violata è preordinata a conferire diritti ai singoli, (ii) si tratta di una violazione sufficientemente qualificata e, (iii) esiste un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente allo Stato e il danno subito dai soggetti lesi
- Per quanto riguarda la 2a condizione, il test decisivo per determinare se la violazione è sufficientemente caratterizzata (o qualificata) è se lo Stato Membro ha violato in modo manifesto e grave i limiti posti ai suoi poteri. Per determinare ciò, i fattori da tenere in considerazione includono: il grado di chiarezza e di precisione della norma violata, l'ampiezza del potere discrezionale che tale norma consente alle autorità nazionali o UE, il carattere intenzionale o involontario della trasgressione commessa o del danno causato, la scusabilità o l'inescusabilità di un eventuale errore di diritto, e la circostanza che i comportamenti adottati da un'istituzione UE abbiano potuto concorrere all'omissione, all'adozione o al mantenimento in vigore di provvedimenti o di prassi nazionali contrari al diritto UE.

La procedura di rinvio pregiudiziale:

(i) I principi fondamentali

- Per garantire un'applicazione effettiva ed omogenea del diritto UE ed evitare interpretazioni divergenti, i giudici nazionali possono rivolgersi alla Corte di giustizia per chiederle di precisare una questione di interpretazione del diritto UE o di validità di un atto delle istituzioni UE (**Articolo 267 TFUE**)
- Una corte nazionale può effettuare un rinvio (ha un margine di discrezionalità)
 - Le parti nel procedimento possono chiedere o suggerire alla corte di effettuare un rinvio, ma è sempre il giudice che deve decidere se effettuare un rinvio e l'oggetto dello stesso
- Tuttavia, una corte nazionale deve effettuare un rinvio
 - Se è una corte di ultima istanza (Art. 267 TFUE), a meno che:
 - L'interpretazione corretta sia così evidente da non lasciar spazio ad alcun ragionevole dubbio: acte clair (Causa 283/81, CILFIT); oppure
 - Quando vi è una giurisprudenza chiara sul punto: acte éclairé (Causa 66/80, ICC)
 - Se la questione riguarda la validità di un atto UE (Causa 314/85, Foto-Frost)

- Il procedimento nazionale è sospeso sino alla pronuncia della sentenza della Corte di giustizia
- Le parti del procedimento principale possono presentare osservazioni scritte e orali davanti alla Corte. Lo stesso possono fare le Istituzioni Europee (Commissione, Consiglio, Parlamento ecc.) e gli Stati membri.
- La Corte darà risposta alla consultazione per mezzo di una sentenza o di una ordinanza
 - Ordinanza ai sensi dell' **Art. 53(2)** del Regolamento di Procedura della CdG: 'Quando la Corte è manifestamente incompetente a conoscere di una causa o quando una domanda o un atto introduttivo è manifestamente irricevibile'. (es. C-665/13, Sindicato Nacional; C-19/14, Talasca; C-50/16, Grodecka)
 - Ordinanza ai sensi dell'**Art. 99** del Regolamento di Procedura della CdG: 'Quando una questione pregiudiziale è identica a una questione sulla quale la Corte ha già statuito, quando la risposta a tale questione può essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o quando la risposta alla questione pregiudiziale non dà adito a nessun **ragionevole dubbio**'. (es C-137/15, *Plaza Bravo*; C-443/16, *Rodrigo Sanz*)
- Il giudice nazionale destinatario è **vincolato** dall'interpretazione fornita quando definisce la controversia dinanzi ad esso pendente. La sentenza della Corte di giustizia vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposta un'identica questione (efficacia *erga omnes*)

11

'Giurisdizione' vs 'Ammissibilità' vs 'Procedimenti privati di oggetto' Luca Prete, FI, 2019

- **Giurisdizione** Art. 267 TFUE rende la giurisdizione della Corte soggetta ad un numero di condizioni cumulative
 - [1] Le questioni sollevate devono riguardare **disposizioni della diritto UE**
 - Oggetto del rinvio: interpretazione dei Trattati, interpretazione o validità degli atti delle istituzioni UE (es. regolamenti, direttive, decisioni, accordi interazionali di cui la UE è parte, altri atti UE che producono effetti giuridici, etc). NO: atti degli Stati membri, principi di diritto internazionale pubblico, atti compiuti da privati
 - [2] L'organismo che richiede il rinvio deve essere una corte o un tribunale di uno Stato membro
 - Nozione UE (i.e.: non dipende dalla legislazione nazionale). La Corte tiene conto di un insieme di elementi, quali il fondamento legale dell'organo, il suo carattere permanente, l'obbligatorietà della sua giurisdizione, la natura contraddittoria del procedimento, il fatto che l'organo applichi norme giuridiche e che sia indipendente, etc. (Si v. ad es. *Syfait* (C-53/03); *Torresi* (C-58 e 59/13); *Consorzi Sanitari del Mareme* (C-203/14); *Ascendi* (C-377/13))
 - [3] La risposta ai quesiti pregiudiziali deve essere **necessaria** al giudice nazionale per risolvere la causa pendente dinanzi ad esso
 - Ciò comporta, in particolare, che debba esistere **una vera e propria controversia** pendente davanti al Giudice del rinvio, e che la risposta fornita dalla Corte sia **rilevante** al fine della risoluzione della controversia. In altre parole, la risposta della Corte deve essere in grado di incidere sull'esito della causa. Le richieste non possono essere **ipotetiche**.

12

- **Carta dei diritti fondamentali della UE diviene produttiva di effetti giuridici** (ai sensi dell'art. 51(1) della stessa) nei cf. degli Stati membri laddove essi procedono 'all'attuazione del diritto dell'Unione'.

- Si v. cause C-617/10, Åkerberg Fransson e C-399/11, Melloni

necessario che alla fattispecie si applichi un'altra disposizione di diritto UE perchè si applichi la Carta

La Carta è come l'ombra delle disposizioni di diritto UE

- Si v. Ordinanza della Corte nella causa C-206/13, Siragusa:

la nozione di «attuazione del diritto dell'Unione», di cui all'art. 51 della Carta, richiede l'esistenza di un collegamento di una certa consistenza, che vada al di là dell'affinità tra le materie prese in considerazione o dell'influenza indirettamente esercitata da una materia sull'altra ...

per stabilire se una normativa nazionale rientri nell'attuazione del diritto UE ai sensi dell'art. 51 della Carta occorre verificare, tra le altre cose, se essa abbia lo scopo di attuare una disposizione del diritto UE, quale sia il suo carattere e se essa persegua obiettivi diversi da quelli contemplati dal diritto UE, anche se è in grado di incidere indirettamente su quest'ultimo, nonché se esista una normativa di diritto UE che disciplini specificamente la materia o che possa incidere sulla stessa (...)

In particolare, la Corte ha affermato che erano inapplicabili i diritti fondamentali dell'UE ad una normativa nazionale, per il fatto che le disposizioni dell'UE nella materia in questione non imponevano alcun obbligo agli Stati membri in relazione alla situazione oggetto del procedimento principale

13

- **Ammissibilità:** quando le informazioni fornite dal Giudice del rinvio non sono chiare o sono insufficienti affinché la Corte possa stabilire la propria competenza giurisdizionale o fornire una risposta che possa esser utile per il Giudice del rinvio, il rinvio è inammissibile.

- Art. 94 Regolamento di Procedura della CdG : Oltre al testo delle questioni sottoposte alla Corte in via pregiudiziale, la domanda di pronuncia pregiudiziale contiene: '(a) un'illustrazione sommaria dell'oggetto della controversia nonché dei fatti rilevanti, [...]o, quanto meno, un'illustrazione delle circostanze di fatto sulle quali si basano le questioni; (b) il contenuto delle norme nazionali applicabili alla fattispecie e, [...], la giurisprudenza nazionale in materia; (c) l'illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull'interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell'Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale'.

- Giurisprudenza costante: I requisiti relativi al contenuto delle domande di pronuncia pregiudiziale sono esplicitamente indicate all'interno dell'Art. 94 del Regolamento di Procedura della CdG che si suppone la Corte medesima ... conosca e che è tenuta a rispettare scrupolosamente (si veda per es. C-692 to 694/15, *Security Service*, para 18; and C-325/15, *S' and Others*, para. 29).

- Negli ultimi anni la Corte ha fatto un uso sempre maggiore di questa disposizione, emettendo numerose decisioni che dichiaravano parzialmente o totalmente inammissibili le domande delle corti nazionali dal momento che le rilevanti circostanze di fatto e di diritto non erano state illustrate in modo chiaro o mancavano di coerenza. (si veda per es C-21/11, *Vollturno Transport*; C-368/12, *Adiamix*; C-187/17, *Alandžak*; and C-321/17, *Canazga*).

14

- **Procedimento privo di oggetto:** quando, nel corso di un procedimento, la causa principale perde il suo oggetto, la Corte deve rigettare la domanda e dichiarare che non c'è necessità di una risposta. Per esempio: il ricorrente ritira la domanda, e parti si accordano, la norma nazionale o UE rilevante viene emendata e la questione giuridica sollevata non è più attuale...ecc.
- La decisione della Corte di dichiarare che non c'è più la necessità di una risposta non è condizionata ad un formale ritiro della domanda da parte della Corte nazionale.
- La semplice volontà del Giudice del rinvio di mantenere una o più domande nonostante il fatto che il procedimento principale sia divenuto privo di oggetto, non ha alcuna importanza. (C-155/11 PPU, *Imran*)
- E' irrilevante che una risposta della Corte possa essere utile per il Giudice del rinvio o per altre corti nazionali, nell'ambito di altre cause pendenti che sollevano questioni simili o di cause future che possano essere collegate al procedimento principale (si veda ad es. C-350/13, *Antonio Gramsci Shipping*; C-197/10, *Unió de Pagesos de Catalunya*; and C-175/13, *Liivimaa Liikveis MTÜ*)
- Eccezione circoscritta: Art. 100(1) del Regolamento di Procedura della CdG secondo il quale "La Corte resta investita della domanda di pronuncia pregiudiziale fintantoché il giudice che ha adito la Corte non abbia ritirato la sua domanda. Il ritiro di una domanda può essere preso in considerazione sino alla notifica della data di pronuncia della sentenza agli interessati menzionati dall'articolo 23 dello statuto. (sottolineatura aggiunta)

15

La procedura di rinvio pregiudiziale: (ii) uso della procedura

- Al fine di ottenere una interpretazione delle disposizioni UE...
 - Per applicare direttamente le disposizioni UE al procedimento principale (es. 149/77, *Defrenne*, e C-167/12, *CD*)
 - Per disapplicare norme interne incompatibili col diritto UE (es. C-530/13, *Schmitzer*)
 - Per interpretare e applicare il diritto nazionale, per quanto possibile, in conformità col diritto UE (es. C-282/10, *Dominguez*)
 - Per interpretare il diritto secondario UE (es. direttiva) in conformità col diritto primario UE (Trattati o Carta) (es. C-432/07, *Sturgeon*)
 - Per controllare se una certa direttiva UE è stata traspota correttamente (es. C-144/04, *Mangold*, e C-246/09, *Bulicke*)
 - Per precisare le conseguenze di una eventuale dichiarazione di incompatibilità di una norma nazionale con una norma UE (es. C-378-380/07, *Angelidaki*) o per chiarire i principi sulla base dei quali decidere la causa pendente dinanzi ad esso (es. C-159/10, *Fuchs*)
- ... o una pronuncia sulla validità di un atto UE (es. C-236/09, *Test-Achats*, e C-363/12, *Z*)

16

■ Tipici quesiti posti alla Corte, *inter alia*

- se [disposizioni o principi UE] devono essere interpretati nel senso che **ostano** ad una disposizione nazionale che [...descrizione della disposizione nazionale] (es. C-595/12, Napoli; C-45/09, Rosenbladt)
- Se [disposizione UE] debba essere interpretata nel senso che impone agli Stati membri di [fare qualcosa o astenersi dal fare qualcosa]... (es. C-388/07, Age Concern, C-258/17, *E.B.*; C-247/17, *Raugericius*)
- Se i fatti in questione nel procedimento principale rientrano nel campo di applicazione del Diritto UE (C-191/16, *Pisciotti*); o se una normativa come quella oggetto della controversia rientri nell'ambito di applicazione di [una direttiva UE] (es. C-388/07, Age Concern); o se [una direttiva UE] sia applicabile (*ratione materiae* o *ratione temporis*) ad una situazione quale quella oggetto della causa principale (C-411/05 Palacios de la Villa, C-258/17, *E.B.*)
- se [una disposizione UE] è sufficientemente chiara, precisa ed incondizionata per avere **effetto diretto** (es. C-595/12, Napoli)
- Per chiarire (in astratto) il significato e la portata di specifiche disposizioni della normativa comunitaria (es. Art. 4(2) della Direttiva 2000/78) (C-68/17, *IR*)
- se una normativa nazionale la quale [descrizione], costituisce una discriminazione fondata sul [...] vietata da [direttiva UE/disposizione Trattati UE] (es. C-356/09, Kleist, C-193/17, Cresco Investigations)
- ... e, nel caso, se una misura nazionale discriminatoria possa essere giustificata (es. C-88/08 Hütter) o se tale misura nazionale sia necessaria o proporzionata (es. C-193/17, Cresco Investigations, C-229/08 Wolf)

17

■ La Corte di Giustizia può, *inter alia*,

- Limitarsi a fornire l'interpretazione della disposizione UE richiesta (es. C-149/10, Chatzi, C-188/15, *Bougnanou*; C-395/15, *Daoudi*; C-68/17, *IR*)
- chiarire se una determinata misura costituisca discriminazione (diretta o indiretta) (C-157/15, *Achbita*; C-443/15, *Parris*; C-154/18, *Horgan*)
- chiarire se un provvedimento nazionale rientra nell'ambito di applicazione di una disposizione comunitaria (C-548/15, J.J. *De Lange*)
- (de facto) decidere sulla compatibilità del diritto nazionale col diritto UE (es. C-571/10, Kamberaj; C-409/16, *Kalliri*; C-4521/16, *MB*; C-673/16, *Coman*);
- Fornire tutte le informazioni utili al giudice nazionale perché sia poi quel giudice a pronunciarsi sulla compatibilità del diritto nazionale col diritto UE (es. C-73/08, Bressol; C-267/06, Maruko; e C-147/08 Römer, C-41/17, *Gonzalez Castro*).
- Fornire orientamenti alla corte nazionale sui suoi poteri o doveri, in conseguenza della sentenza della Corte (C-441/14, *DI*; C-68/17, *IR*; C-24/17, *Österreichischer Gewerkschaftsbund*; and C-396/17, *Leitner*) → sentt. di ieri

18

■ Come redigere un'ordinanza di rinvio alla Corte:

- Si v. **Raccomandazioni della Corte di Giustizia all'attenzione dei giudici nazionali, relative alla presentazione di domande di pronuncia pregiudiziale** (Ultima versione pubblicata nel **2018**, sul sito della Corte)
- **Le questioni pregiudiziali devono essere chiaramente identificabili e autonome**
- Specificare tutti gli elementi stabiliti dall' **Art. 94 del Regolamento di Procedura della CdG**
- Ordinanza nella misura del possibile semplice, chiara e precisa. Deve includere tutte le informazioni rilevanti ed utili per la Corte di giustizia, evitando dettagli superflui.
- Tenere a mente che sarà tradotto: il personale della Corte/ le parti interessate (per es. le Istituzioni dell'UE e altri Stati membri) lo leggeranno principalmente in francese.
- Solo ordinanza di rinvio (non gli eventuali allegati!) tradotta in tutte le lingue UE e notificata alle parti interessate.
- Se rilevante, includere una breve sintesi delle argomentazioni delle parti.
- Se possibile, includere il proprio punto di vista.
- Si v. anche **Corte di Giustizia – Anonimato nei procedimenti davanti alla Corte di Giustizia** [sul sito web della Corte]

Conclusioni

Domande?

Lecture ulteriori

- N. Wahl, L. Prete, *The gatekeepers of Article 267 TFEU: On jurisdiction and admissibility of references for preliminary rulings* (2018) CML Rev 511-548 (EN)
- K.P.E. Lasok, *Lasok's European Court Practice and Procedure*, 3rd ed. (Bloomsbury, 2017) (EN)
- R. Barents, *Remedies and Procedures before the EU Courts* (Kluwer, 2016) (EN)
- P. Biavati, *Diritto processuale dell'Unione europea*, 5th ed. (Giuffrè, 2015) (IT)
- M. Broberg, N. Fenger, *Preliminary References to the European Court of Justice*, 2nd ed. (OUP, 2014) (EN)
- K. Lenaerts, I. Maselis, K. Gutman, *EU Procedural Law* (OUP, 2014)
- S. Prechal, *Communication within the preliminary ruling procedure* (2014) MJ 754–762 (EN)
- D.P. Domenicucci, *Il meccanismo del rinvio pregiudiziale: istruzioni per l'uso* (2014) Academia.edu (IT); and ID, *Circa il meccanismo del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia* (2011) Foro It, n. 10, IV, 487 (IT)
- G. Vandersanden, *La procédure préjudicielle devant la Cour de justice de l'Union européenne* (Bruylant, 2011) (FR)
- C. Soulard, A. Rigaux, R. Muñoz, R., *Contentieux de l'Union européenne / 3*, (Lamy, 2011) (FR)
- C. Naômé, *Le renvoi préjudiciel en droit européen – Guide pratique*, 2nd ed. (Larcier, 2010) (FR)
- M. Condinanzi, R. Mastroianni, *Il contenzioso dell'Unione europea* (Giappichelli, 2009) (IT)
- T. Tridimas, *Knocking on heaven's door: Fragmentation, efficiency and defiance in the preliminary reference procedure*, CML Rev (2003) CML Rev 9-50 (EN)
- H.G. Schermers, D.F. Waelbroeck, *Judicial Protection in the European Union*, 6th ed. (Kluwer, 2001) (EN)
- C. Barnard, E. Sharpston, *The changing face of Article 177 references* (1997) CML Rev 1113–1171 (EN)
- K. Lenaerts, *Form and substance of the preliminary ruling procedure*, in Curtin, Heukels (eds.), *Essays in Honour of H.G. Schermers*, vol. II (MN, 1994) (EN)